

VII COMMISSIONE PERMANENTE (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'
ARCHEOLOGICA SUBACQUEA (811-1916-1984-2251)

Nuovo Testo unificato

24 settembre 1997

ART. 1

1. L'applicazione della legge 1° giugno 1939, n. 1089, è estesa a una zona di mare di dodici miglia marine a partire dal limite esterno del mare territoriale, ovvero, quando tale zona si sovrapponga con analogo zona o con il mare territoriale di altro Stato, in pendenza di accordo con tale Stato, ad una zona limitata alla linea mediana.

2. In applicazione del disposto dell'articolo 303 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, resa esecutiva con legge 2 dicembre 1994, n. 689, e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 48, secondo comma, della legge 1° giugno 1939, n. 1089, la rimozione di oggetti di carattere archeologico o storico trovati anche fortuitamente nella zona di cui al comma 1, può effettuarsi solo con l'autorizzazione della competente soprintendenza. In caso di urgenza, ai fini di garantire la sicurezza e la conservazione degli oggetti ritrovati, lo scopritore potrà procedere alla rimozione degli oggetti ritrovati informando immediatamente la soprintendenza.

3. Ferma restando l'attività di prevenzione e repressione svolta nell'ambito della tutela dei beni culturali dal Comando carabinieri per la tutela del patrimonio artistico, di cui al decreto ministeriale 5 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 1992, il competente soprintendente assicura mediante periodiche conferenze di servizi, di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il coordinamento delle attività di vigilanza sulle aree marine e sulle acque interne di interesse storico, artistico o archeologico che viene effettuata dalle forze di polizia e dalle capitanerie di porto.

4. Ogni attività di ricerca, di salvaguardia e di tutela dei beni culturali compresi negli spazi marini come pure nei laghi, nei corsi d'acqua, nei canali, nei bacini artificiali o in altri specchi d'acqua, o in zone soggette a maree ovvero in ogni altra zona inondata periodicamente, deve essere effettuata sotto la direzione di archeologi in grado di partecipare direttamente alle attività archeologiche subacquee.

5. Nessuno può procedere a prospezioni con strumenti atti a favorire la localizzazione dei beni culturali di cui al comma 1, a

scavi, a sondaggi od a recuperi senza aver preliminarmente ottenuto le specifiche autorizzazioni.

ART. 2

1. Il titolare dei permessi di ricerca e i concessionari per la coltivazione, di cui alla legge 21 luglio 1967, n. 613, sono tenuti a rispettare i beni di interesse storico o archeologico che si trovano nelle zone cui si riferiscono i permessi o le concessioni, astenendosi dalla loro rimozione. Qualora essi rinvenivano anche fortuitamente tali beni, sono tenuti a darne immediata notizia alla competente soprintendenza.

ART. 3

1. Per le attività collegate all'esplorazione subacquea e al recupero, disposte dagli organi centrali e periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali, viene utilizzato personale dipendente dal predetto Ministero, nel contingente massimo annuo di settanta unità, o da concessionari incaricati ai sensi dell'articolo 45 della legge 1° giugno 1939, n. 1089. I concessionari sono individuati tra i soggetti pubblici e privati di riconosciuta competenza operanti nel territorio interessato dalle attività di archeologia subacquea.

2. Al personale utilizzato ai sensi del comma 1 viene conferita l'abilitazione di operatore archeologico subacqueo secondo le prescrizioni dettate dal Ministero dei trasporti e della navigazione in materia di riconoscimento dei brevetti.

3. Il personale di cui al comma 1 consegue l'abilitazione previo superamento di un corso teorico-pratico organizzato dal Ministero per i beni culturali e ambientali, in collaborazione con il Ministero dei trasporti e della navigazione, il Servizio nazionale della protezione civile e le Forze armate.

4. L'abilitazione dell'immersione, rilasciata dal Ministero per i beni culturali e ambientali prima della data di entrata in vigore della presente legge, sostituisce l'abilitazione di cui al comma 2, previo accertamento dell'idoneità fisica da parte degli organi dell'unità sanitaria locale competente per territorio.

5. Per le finalità di cui alla presente legge il Ministero per i beni culturali e ambientali indice un concorso pubblico per titoli ed esami a sei posti di ispettore archeologo in prova del ruolo degli archeologi della carriera direttiva delle soprintendenze, con specializzazione in archeologia subacquea.

ART. 4

1. Al complessivo onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3, valutato in lire 30 milioni per l'anno 1997 ed in lire 150 milioni a decorrere dal 1998, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

CAMERA DEI DEPUTATI N. 811

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BENEDETTI VALENTINI, GRAMAZIO

Norme per l'esercizio dell'attività archeologica subacquea

Presentata il 14 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — Lo sviluppo tecnico e la sempre più ampia diffusione degli sports subacquei in questi ultimi decenni hanno prodotto numerose scoperte archeologiche, alcune delle quali di grande rilevanza, quali quelle dei « Bronzi di Riace », di Baia sommersa e degli innumerevoli relitti di navi antiche, di varia epoca, dislocati lungo tutte le coste italiane.

Nel contempo, si è venuto sempre più ad evidenziare il fenomeno dei recuperi clandestini, che con grave depauperamento del nostro patrimonio culturale arricchiscono collezioni straniere.

Tale situazione necessita, quindi, di un apposito strumento legislativo che contempli un'adeguata struttura operativa nell'ambito dell'amministrazione statale, in grado di affrontare non soltanto gli impegnativi compiti di tutela, ma anche quelli,

non secondari, della ricerca scientifica con nuove, specializzate figure operative.

Se l'istituzione negli anni passati di un servizio tecnico per l'archeologia subacquea centralizzato presso il Ministero per i beni culturali e ambientali ha fin qui fornito una risposta di emergenza, resta da affrontare e risolvere nella sua globalità ed in modo permanente un capillare ed efficace assetto organizzativo in tale ambito.

In aderenza alle risoluzioni del Consiglio d'Europa in materia ed in sintonia con le normative in vigore in altri Paesi europei, la presente proposta di legge amplia un'analoga iniziativa legislativa del Governo, presentata nella XI legislatura (atto Camera n. 1897), avente per oggetto l'attività di tutela dei beni archeologici svolta dalle competenti soprintendenze mediante la ricerca, lo scavo ed il recupero di

quei beni sull'intero territorio nazionale, ivi comprese le acque interne e quelle marittime, che rientra nei compiti istituzionali del Ministero per i beni culturali e ambientali ai sensi della legge 1.º giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.

Viene pertanto proposta l'unita iniziale legislativa che consta di 5 articoli.

L'articolo 1, in aderenza a quanto rappresentato dalla raccomandazione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, estende l'ambito di applicazione della legge nazionale di tutela anche agli spazi marini adiacenti al mare territoriale ed a quelli soprastanti la piattaforma continentale italiana. Si tratta di una norma di garanzia che tiene conto dell'indicazione della Convenzione di Ginevra del 1958, nonché degli Accordi bilaterali che lo Stato italiano ha firmato per la definizione concreta della piattaforma continentale di propria spettanza.

L'articolo 2, definisce gli ambiti geografici di attuazione della legge (mari, laghi,

fiumi, eccetera); stabilisce che le attività archeologiche subacquee siano dirette e condotte da archeologi; prevede l'immissione nel ruolo di ispettore archeologo di archeologi provvisti di specifici requisiti tecnico-scientifici relativamente alle attività subacquee, ad integrazione di quanti tra il personale in servizio nei ruoli del Ministero per i beni culturali e ambientali, siano già in possesso di brevetti ed abilitazioni alla immersione, nei limiti delle rispettive competenze professionali.

L'articolo 3, stabilisce, come già in altri Paesi, l'istituzione, nell'ambito delle competenze ministeriali, di una Commissione per l'archeologia subacquea, a cui spetta il compito di definire e programmare annualmente gli interventi prioritari nel settore.

L'articolo 4, detta specifiche norme per la regolamentazione della vigilanza sui beni archeologici sommersi.

L'articolo 5, si occupa della copertura finanziaria relativamente agli articoli 2, comma 4, e 3.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'applicazione della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, è estesa agli spazi marini adiacenti al mare territoriale e sovrastanti la piattaforma continentale italiana, quale risulta da accordi internazionali.

ART. 2.

1. Ogni attività di ricerca, di salvaguardia e di tutela dei beni culturali compresi negli spazi marini come pure nei laghi, nei corsi d'acqua, nei canali, nei bacini artificiali o in altri specchi d'acqua, o in zone soggette a maree ovvero in ogni altra zona inondata periodicamente, deve essere effettuata sotto la direzione di archeologi in grado di partecipare direttamente alle attività archeologiche subacquee.

2. Nessuno può procedere a prospezioni con strumenti atti a favorire la localizzazione dei beni culturali di cui al comma 1, a scavi, a sondaggi od a recuperi senza aver preliminarmente ottenuto le specifiche autorizzazioni.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, il Ministero per i beni culturali e ambientali riserva, per l'immissione nei ruoli di ispettore archeologo, una adeguata quota di posti destinati ad archeologi provvisti di specifici requisiti e di competenze tecnico-scientifiche propri degli ambiti di attuazione in cui si esplicano le attività subacquee.

4. Nelle more dell'attuazione della disposizione di cui al comma 3, per le attività collegate all'esplorazione subacquea ed al recupero, è utilizzato personale in servizio nei ruoli del Ministero per i beni culturali e ambientali, già in possesso di brevetti di abilitazione alle immersioni, nell'ambito e nei limiti delle rispettive competenze pro-

fessionali, ovvero archeologi, disegnatori, fotografi, tecnici-restauratori, collaboratori tecnici. L'abilitazione all'immersione, rilasciata dal Ministero per i beni culturali e ambientali prima della data di entrata in vigore della presente legge, sostituisce l'abilitazione di cui al presente comma, previo accertamento dell'idoneità fisica da parte degli organi della unità sanitaria locale competente per territorio.

5. Il Ministero per i beni culturali e ambientali effettua corsi finalizzati all'aggiornamento relativamente alle competenze tecnico-scientifiche di cui al comma 4.

ART. 3.

1. Ferma restando l'attività di programmazione delle singole soprintendenze per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici, al fine di definire e pianificare annualmente interventi prioritari, con carattere di eccezionalità nel settore dell'archeologia subacquea, è istituita, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una apposita commissione. Tale commissione è composta da funzionari tecnico-scientifici del Ministero per i beni culturali e ambientali, da personalità scientifiche di rilievo del settore archeologico subacqueo, delle università, degli enti di ricerca e di altre istituzioni italiane qualificate in tale settore, oltre ad un membro straniero con analoghe, specifiche competenze riconosciute nel Paese di origine.

ART. 4.

1. Ferma restando l'attività di prevenzione e di repressione svolta nell'ambito della tutela dei beni culturali e ambientali dal Comando carabinieri, sezione per la tutela del patrimonio artistico, di cui al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 5 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 1992, e dalle capitanerie di porto di cui al de-

creto del Ministro della marina mercantile 12 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 28 luglio 1989, il soprintendente per i beni ambientali, architettonici, artistici, e storici territorialmente competente assicura, mediante periodiche conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il coordinamento delle attività di vigilanza effettuata dalle Forze di polizia e dalle capitanerie di porto sulle aree marine e su quante altre rientrano nell'ambito di attuazione della presente legge per i motivi di interesse storico, artistico od archeologico.

ART. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, comma 4, e dell'articolo 3, valutato in lire 30 milioni per l'anno 1996 ed in lire 100 milioni annui a decorrere dal 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2035 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali per l'anno 1996, e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.